



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 102 del 29 Giugno 2017

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 181/A DEL 26 GIUGNO 2017)

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta da parte del Presidente Federale di nomina del Sig. VITO ROBERTO TISCI, quale Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.;

- visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di nominare il Sig. VITO ROBERTO TISCI Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C..

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A DEL 26 GIUGNO 2017)

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 163/A del 26 maggio 2017;
- ritenuto opportuno chiarire che la preclusione di cui alla lettera D5 del citato Comunicato Ufficiale, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione del titolo sportivo, ai sensi dell'art. 52, comma 3 delle N.O.I.F., abbia riguardato campionati professionistici;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare la lettera D5 del Comunicato Ufficiale n. 163/A del 26 maggio 2017, secondo il testo sotto riportato.

D5. Le società a cui è stato attribuito nelle stagioni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 il titolo sportivo di un campionato professionistico, ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle NOIF, nonché le società a cui venisse attribuito il titolo sportivo di un campionato professionistico nella stagione 2017/2018, in virtù della medesima disposizione, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A DEL 26 GIUGNO 2017)

Il Consiglio Federale

- ravvisata la opportunità di rendere maggiormente afflittive le sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, del Fondo di fine Carriera;
- ritenuto congruo prevedere che per tali inadempimenti la sanzione edittale minima sia aumentata da un punto a due punti di penalizzazione;
- ravvisata altresì necessario prevedere che tale modifica debba decorrere con riferimento ai mancati pagamenti degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, del Fondo di fine Carriera riguardanti le mensilità successive al 30 giugno 2017;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo sub A), precisando che tali modifiche debbano decorrere con riferimento ai mancati pagamenti degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, del Fondo di fine Carriera riguardanti le mensilità successive al 30 giugno 2017.

ALL. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

- a) per il primo trimestre (1° luglio□30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- b) per il secondo trimestre (1° ottobre□31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- c) per il terzo trimestre (1° gennaio□31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- d) per il quarto trimestre (1° aprile□30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

- a) per il primo trimestre (1° luglio□30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- b) per il secondo trimestre (1° ottobre□31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- c) per il terzo trimestre (1° gennaio□31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- d) per il quarto trimestre (1° aprile□30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

- a) per il primo bimestre (1° luglio□31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- b) per il secondo bimestre (1° settembre□31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- c) per il terzo bimestre (1° novembre□31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- d) per il quarto bimestre (1° gennaio□28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con

contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo□30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio□30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio□31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre□31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre□31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio□28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo□30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi

dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio □ 30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno **due punti** di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.

4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2017, nei confronti del Sig. Franco Marchi (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Marchi la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 27 Giugno 2017 e con scadenza al 26/6/2019.

1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2017, nei confronti del Sig. Antonio Zappavigna (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Zappavigna la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 27 Giugno 2017 e con scadenza al 26/6/2019.

1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2017, nei confronti del Sig. Sergio Santimaria (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Santimaria la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 27 Giugno 2017 e con scadenza al 26/6/2019.

1.7. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2017, nei confronti del Sig. Filippo Barra (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Barra la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 27 Giugno 2017 e con scadenza al 26/6/2019.

1.8. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2017, nei confronti del Sig. Moreno Pannacci (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Pannacci la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 27 Giugno 2017 e con scadenza al 26/6/2019.

1.9. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2017, nei confronti del Sig. Christian Calcagno (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Calcagno la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 27 Giugno 2017 e con scadenza al 26/6/2019.

1.10. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 27 Maggio 2017, nei confronti del Sig. Giuseppe Zuccarello (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Zuccarello la sanzione della inibizione per anni 10 (dieci) a decorrere dal 27 Giugno 2017 e con scadenza al 26/6/2027

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 83 DEL 22 GIUGNO 2017)

Oggetto: Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2017/2018.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 83 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2016/2017, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell'art. 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla

Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni scorse, saranno svincolati d'autorità al termine della stagione sportiva 2016/2017.

Per poter partecipare all'attività ufficiale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all'aggiornamento della posizione di tesseramento. Si invitano le Società a leggere attentamente quanto riportato su C.U. n° 312 della L.N.D. del 9 Maggio 2017.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1992	Calciatore	Dal 15 Giugno 2017 al 15 Luglio 2017
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 14 Luglio 2017

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SCUOLE DI CALCIO ÉLITE

CERIMONIA DI CONSEGNA TARGHE

Il Settore Giovanile e Scolastico, con il fine di qualificare e valorizzare ulteriormente le scuole di calcio, ha istituito il riconoscimento di **Scuola di Calcio Élite**.

Le scuole di calcio che nel corso di questa stagione sportiva si sono particolarmente distinte, rispettando i requisiti richiesti per tale attribuzione, hanno ottenuto il riconoscimento di Scuole di Calcio Élite.

Lunedì 3 Luglio 2017 alle ore 16.00, presso la Sala delle Terre Parlanti, Palazzo San Giuseppe, sita in Vico Acquaviva, 19 (1° piano) – **MONOPOLI** – alla presenza del **Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, Vito TISCI**, e del **Coordinatore Federale Regionale, Prof. Antonio QUARTO**, si terrà la **CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE TARGHE** per il riconoscimento della **Scuola Calcio di Élite** alle seguenti Società:

DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI

- A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO;
- A.S.D. AVANTI ALTAMURA;
- A.S.D. ESPERIA;
- F.C. BARI 1908;
- A.S.D. FOOTBALL ACADEMY GIOIA;
- A.S.D. KIDS CONVERSANO;
- A.S.D. LA QUERCIA PUTIGNANO;
- A.S.D. LEVANTE 2008;
- A.S.D. LEVANTE AZZURRO;
- A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY;
- A.S.D. NEW GREEN PARK;
- A.S.D. NICK CALCIO;
- A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA;
- A.S.D. PELLEGRINO SPORT;
- A.S.D. PINK SPORT TIME;
- A.S.D. PRO GIOVENTU' NOICATTARO;
- A.S.D. REAL FOOTBALL TERLIZZI;
- A.S.D. WONDERFUL;
- POL.D. SAMMICHELE (CALCIO A 5);
- S.S.D. SPORT FIVE PUTIGNANO (CALCIO A 5).

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

- A.S.D. OLIMPIA SACRO CUORE.

DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

- A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI;
- A.S.D. EURO SPORT ACADEMY;
- A.S.D. NITOR BRINDISI;
- A.S.D. OLIMPIA FRANCAVILLA;
- A.S.D. SALENTO GIALLOOROSSO.

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

- A.S.D. CALIMERA;
- U.S. LECCE;
- A.S.D. SPORTING CLUB LECCE.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

- **A.S.D. SOCCER CLUB AUXESIA;**
- **A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA.**

DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO

- **A.S.D. GIOVANI CRYOS.**

Le suddette Società sono invitate per il ritiro del prestigioso riconoscimento.

AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **TARANTO F.C. 1927 di Taranto** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2000 - 2001 per Sabato 8 Luglio 2017, alle ore 17.00**, presso il **Campo Comunale "Camassa" di Sava (TA)**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Marco CAPONE (327.1024959)
Sig. Cosimo ZANGLA

Si autorizza la Società **TARANTO F.C. 1927 di Taranto** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 - 2003 per Domenica 9 Luglio 2017, alle ore 17.00**, presso il **Campo Comunale "Camassa" di Sava (TA)**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Marco CAPONE (327.1024959)
Sig. Cosimo ZANGLA

Si autorizza la Società **A.S.D. OMNIA BITONTO di Bitonto (BA)** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2000 per Venerdì 30 Giugno 2017, alle ore 17.30**, presso il **Campo Sportivo S. Pio di Bari**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Francesco MANCAZZO (347.1151645)
Sig. Benedetto COSTANTINO

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/6/2017.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci